



**CITTA' DI TERRACINA**  
*Provincia di Latina*

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE,**  
**PARRUCCHIERE, ACCONCIATORE,**  
**ESTETISTA E MESTIERI AFFINI**

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 - IV del 07.04.2008  
Pubblicato in data 11.04.2008 - **IN VIGORE DAL 12 APRILE 2008**)



## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

- 1.1** Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, parrucchiere, acconciatore, estetista e mestieri affini, esercitate in forma individuale o in forma societaria di persone o di cooperative, o in altra qualsiasi forma di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e ss.mm.ii., in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, con legge 2 aprile 2007, n. 40 e legge 4 gennaio 1990n. 1, nonché con le leggi regionali n. 26 e 33, rispettivamente del 20.11.2001 e 13.12.2001.
- 1.2** Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitati in luogo pubblico o privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri specializzati etc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa che esercitano le suddette attività.
- 1.3** L'attività di **barbiere** riguarda le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. A quella di barbiere equivale la terminologia di acconciatore maschile;
- 1.4** L'attività di **parrucchiere** per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello, con esclusione di ogni trattamento della barba.
- 1.5** L'attività di **acconciatore** concerne chi esercita un'attività, indifferentemente sull'uomo o sulla donna, comprendente tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, il taglio ed ogni altro servizio complementare o inerente, nonché le prestazioni di pedicure e manicure di carattere esclusivamente estetico, con esclusione delle prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario. A quella di acconciatore equivalgono le terminologie di tricologo, acconciatore maschile e femminile ed acconciatore unisex.
- 1.6** L'attività di **estetista** comprende quelle attività che comportano trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo di migliorarne l'aspetto esteriore, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e i trattamenti abbronzanti.
- 1.7** L'attività di estetista può essere svolta, oltre che mediante l'apprestamento di tecniche manuali, anche con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalle norme vigenti.
- 1.8** Non rientrano nell'attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume.



- 1.9** Per **mestieri affini** si intendono quelle attività che comportano specifiche e limitate prestazioni per l'igiene della persona, quali – a mero titolo esemplificativo – truccatore visagista, manicure e pedicure estetico.

## **ARTIVCOLO 2**

### **Modalità di svolgimento delle attività**

- 2.1** Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in locali aperti al pubblico, nel rispetto delle norme igieniche, edilizie ed urbanistiche vigenti e nel rispetto delle presenti norme regolamentari.
- 2.2** Qualora le suddette attività siano allestite presso enti, istituti, alberghi, hotels, le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, fermo restando il possesso della qualificazione professionale, possono essere rilasciate nel rispetto delle sole norme igieniche prescritte, a condizione che l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura.
- 2.3** Fra gli Enti elencati al precedente punto 2.2 sono ricompresi anche le palestre, limitatamente al servizio svolto alla propria clientela, e a condizione che le attività siano esercitate internamente alla palestra stessa, con conseguente divieto dell'autonoma trasferibilità.
- 2.4** L'esercizio delle singole attività può essere svolto anche presso il domicilio dell'esercente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
- 2.5** Non è ammesso lo svolgimento in forma ambulante delle attività oggetto del presente regolamento, ad eccezione della prestazione a domicilio esercitata fuori del normale orario di lavoro e nei casi di grave e totale impedimento fisico dell'utente.
- 2.6** Ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge n. 1/90 e della L.R. Lazio n. 33/2001, gli acconciatori (ivi compresi i barbieri ed i parrucchieri) e gli estetisti, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
- 2.7** In applicazione del D.Lgs. 114/98 in materia di commercio, gli esercizi di barbiere, parrucchiere e acconciatore possono vendere i seguenti beni accessori e prodotti confezionati quali: shampoo, balsami, lozioni per capelli, tinture, lacche per capelli, parrucche e congeneri.
- 2.8** L'esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l'attività.

## **ARTICOLO 3**

### **Forme di esercizio dell'attività**

- 3.1** Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria.
- 3.2** I titolari di impresa, i soci, i direttori incaricati, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.



### **3.3** *Impresa individuale*

Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di un esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di un unico esercizio per due tipi di attività da svolgersi congiuntamente nel medesimo esercizio, nel rispetto dei requisiti professionali prescritti per ciascuna di esse e subordinatamente all'idoneità dei locali stessi.

### **3.4** *Imprese societarie*

E' consentito a distinte imprese artigiane, così come definite dall'art. 3 della Legge 443/1985, l'esercizio congiunto di più attività; è possibile la presentazione di un'unica dichiarazione di inizio attività per l'esercizio congiunto di più attività, purché i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali richieste per le diverse attività e gli stessi esercitino esclusivamente l'attività per la quale hanno conseguito la qualificazione professionale.

### **3.5** *Imprese non artigiane*

E' consentita la presentazione di più dichiarazioni di inizio attività dello stesso tipo per esercizi diversi a imprese societarie non artigiane a condizione che ciascun esercizio abbia un proprio direttore in possesso di qualificazione professionale.

**3.6** L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di impresa esercitata nella medesima sede o mediante una delle forme di società previste dall'art. 3, comma 2° - Legge 08/08/1985 n. 443 e ss.mm.ii.

**3.7** Nel caso previsto al precedente punto 3.6, i soci che esercitano le singole attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle singole attività.

## **ARTICOLO 4**

### **Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.)**

**4.1** L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è soggetto ad apposita D.I.A. valida esclusivamente per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, nei modi e nelle forme previste dall'art. 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.-

**4.2** L'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dall'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142, dall'art. 1 L.R. Lazio 20.11.2001 n. 26, nonché dalla Legge 1/90 e dalla L.R. Lazio 13 dicembre 2001 n. 33, con riferimento a quanto previsto dalla legge-quadro per l'artigianato 8.8.1985 n. 443 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento all'art. 5, dei requisiti igienico-sanitari, delle superfici minime dei locali nonché delle distanze minime fra esercizi è compiuto dai competenti organi di vigilanza, previa richiesta istruttoria del Responsabile del procedimento e sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento agli artt. 9, 13 e 14.



## **CAPO II – PROCEDIMENTO DELLA D.I.A. E DI AUTOTUTELA**

### **ARTICOLO 5**

#### **Forma e contenuto della D.I.A.**

- 5.1** L'avvio, il trasferimento, il subingresso e le modifiche dell'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento sono subordinate al buon esito del relativo procedimento amministrativo instaurato dalla parte.
- 5.2** I predetti procedimenti dovranno concludersi entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della D.I.A. allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), salvo quanto previsto per il subingresso dall'art. 7.2.
- 5.3** In caso di inerzia da parte del S.U.A.P., decorsi trenta giorni dalla presentazione della D.I.A., l'esercizio della relativa attività può essere avviato.
- 5.4** La relativa D.I.A. – da indirizzarsi al S.U.A.P. presso il Dipartimento Sviluppo Economico – deve essere sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante della società e presentata all'ufficio protocollo del Comune presso il predetto Dipartimento.
- 5.5** Nella D.I.A. devono essere indicati:
- a) le generalità del richiedente, il codice fiscale e tutte le informazioni relative all'impresa individuale o alla società;
  - b) l'attività che si intende esercitare;
  - c) l'indirizzo dell'esercizio e la tipologia dello stesso;
  - d) la superficie dei locali (esclusa quella dei vani accessori) e il numero degli addetti.
- 5.6** Alla D.I.A. dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o del legale rappresentante;
  - b) planimetria - in scala 1:100 - dei locali, ove si intende esercitare l'attività, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato, recante l'indicazione della destinazione dei singoli vani, la superficie e l'altezza, schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature e degli arredi;
  - c) relazione dettagliata delle apparecchiature utilizzate;
  - d) relazione dettagliata delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure di trattamento;
  - e) copia dell'attestato di possesso del requisito professionale;
  - f) riconoscimento della qualifica professionale rilasciato dalla C.C.I.A.A. – Commissione Provinciale per l'Artigianato;
  - g) autocertificazione del possesso dei requisiti morali del titolare o dei soci che hanno la rappresentanza legale della società;
  - h) nel caso trattasi di società, copia autentica dell'atto costitutivo;
  - i) nel caso trattasi di subingresso, copia dell'atto notarile di cessione d'azienda o atto di successione *mortis causa*;
  - j) accettazione, sottoscritta, di responsabilità di gestione dell'azienda, nel caso venga nominato un direttore;
  - k) ricevuta del versamento dei prescritti diritti di istruttoria;



- l) copia conforme del titolo di disponibilità dei locali ove si intende esercitare l'attività.
- 5.7** I diritti di istruttoria relativi ai procedimenti amministrativi di competenza comunale sono determinati, per ciascun dipartimento, con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Inizio dell'attività**

- 6.1** L'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla presentazione della D.I.A. al S.U.A.P.
- 6.2** Se l'attività non è avviata entro il predetto termine, decade il diritto ad esercitare l'attività in capo all'interessato ed il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al dichiarante.
- 6.3** Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotto al Dipartimento Sviluppo Economico del Comune, l'eventuale certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Subingresso**

- 7.1** Il trasferimento in gestione o proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'esercizio stesso, sempre che sia avvenuto l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.
- 7.2** Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento o, nel caso di subingresso mortis-causa, alla data di acquisizione del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la D.I.A. al competente Dipartimento del Comune, senza attendere i previsti 30 (trenta) giorni per l'effetto abilitativo.
- 7.3** Il subentrante per causa di morte, se privo della qualifica professionale, può proseguire legittimamente l'attività per un periodo di tre anni, ove dimostri che l'attività stessa viene esercitata da persona qualificata. Decorso tale periodo senza che il subentrante compri il possesso del requisito soggettivo, il diritto all'esercizio decade ed il subentrante è obbligato alla cessazione dell'attività, entro 30 giorni dalla data di notifica della formale richiesta da parte dell'Ufficio comunale competente.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Sospensione dell'attività**

- 8.1** Il titolare dell'esercizio, che intenda sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a 60 giorni, deve fare pervenire apposita comunicazione al Dipartimento comunale competente, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
- 8.2** Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l'esercizio, previa comunicazione per iscritto al Dipartimento comunale.
- 8.3** La sospensione può avere una durata massima di un anno.
- 8.4** Il termine di un anno può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a 180 giorni, per gravi motivi di salute, debitamente certificati o in caso di altra comprovata necessità.



- 8.5** Qualora il titolare non riattivi l'esercizio entro i predetti termini, il diritto all'esercizio sarà dichiarato decaduto con le modalità procedurali previste nel successivo art. 13.

## **ARTICOLO 9**

### **Variazioni oggettive**

- 9.1** Ogni modifica strutturale dei locali, successiva alla presentazione di D.I.A. per inizio attività o al rilascio di precedente autorizzazione comunale, è soggetta a presentazione di D.I.A.
- 9.2** Unitamente alla predetta comunicazione, dovrà essere allegata copia del nuovo nulla-osta sanitario, rilasciato dalla competente ASL – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.
- 9.3** La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, ove esistente, ovvero la revoca degli effetti abilitativi dell'esercizio dell'attività, giusta il successivo art. 11.

## **ARTICOLO 10**

### **Cessazione dell'attività**

- 10.1** In caso di cessazione dell'attività, il titolare ha l'obbligo di comunicare il verificarsi della stessa e di consegnare l'eventuale precedente autorizzazione al competente Ufficio comunale, entro 30 giorni dalla cessazione, fatta salva la revoca prevista dal successivo art. 11.2 .

## **ARTICOLO 11**

### **Revoca degli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività**

- 11.1** Gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività sono soggetti a revoca, da dichiararsi con formale provvedimento dirigenziale, qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato la produzione, previsti dal presente regolamento e dalle vigenti normative di settore, nonché in caso di sopravvenuta indisponibilità dei locali sede dell'attività.
- 11.2** Gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività sono altresì revocati, con formale provvedimento dirigenziale, nei seguenti casi:
- a)** mancato esercizio dell'attività entro sei mesi dalla data di presentazione della D.I.A. al competente Ufficio comunale;
  - b)** sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, fatta salva la possibilità di proroga di cui all'art. 8.4 del presente regolamento;
  - c)** mancata presentazione della D.I.A. al competente Ufficio comunale per variazioni strutturali dei locali, nei modi e nei termini prescritti dall'art. 9 del presente regolamento;
  - d)** mancanza dei requisiti professionali da parte del subentrante, nel caso previsto dall'art. 7.3 del presente regolamento;
  - e)** inosservanza del presente Regolamento o di prescrizioni imposte dall'Autorità sanitaria.
- 11.3** I provvedimenti dirigenziali di revoca devono essere preceduti da formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, nei modi e nelle forme previste dalla legge n. 241/1990.



- 11.4** Contestualmente alla predetta comunicazione dovrà essere inoltre assegnato al titolare dell'esercizio un termine non inferiore a gg. 10 (dieci) per l'eventuale presentazione di osservazioni o controdeduzioni.
- 11.5** Il procedimento amministrativo di revoca dovrà essere concluso entro quattro mesi dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento stesso.
- 11.6** E' sempre consentito, ricorrendone i presupposti giuridici, l'esercizio del generale potere di autoannullamento d'ufficio.

## **ARTICOLO 12**

### **Ricorsi**

- 12.1** Contro i provvedimenti di diniego all'esercizio dell'attività o di autotutela (es.: sospensione, revoca) è sempre ammesso ricorso giurisdizionale secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 12.2** A tal fine, tali provvedimenti devono recare in calce la cd. clausola di ricorribilità, indicante i tempi e le modalità di ricorso.

## **CAPO III – CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

### **ARTICOLO 13**

#### **Requisiti igienico-sanitari**

- 13.1** I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti comunali vigenti.
- 13.2** In particolare:
- a) i locali devono avere un'adeguata aeroilluminazione naturale e un'altezza pari a mt. 3,00, e comunque, non inferiore a mt. 2,70;
  - b) nei locali privi di finestre, ma con porte vetrate, deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale mediante vasistas e comunque deve essere assicurata un'aerazione forzata che consenta un adeguato numero di ricambi/ora;
  - c) tutti gli esercizi devono essere dotati di un idoneo servizio igienico (anti + WC), in aggiunta ai locali adibiti all'attività e strutturalmente idoneo ai soggetti disabili e di un adeguato ripostiglio, ad eccezione dei laboratori di estetica per i quali devono essere previsti i locali di cui al successivo punto 13.6 del presente articolo;
  - d) nei locali in cui si svolge l'attività ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno 2 mt., devono essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che ne consentono la pulizia e disinfezione;
  - e) nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale simile ad acqua corrente e potabile calda e fredda. Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto;
  - f) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato, adeguatamente aerato, per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti;





- g) l'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.
- 13.3** Non possono essere destinati alle attività oggetto di tale regolamento locali interrati o seminterrati.
- 13.4** Gli esercizi misti per uomo e donna devono disporre di zone di lavoro idoneamente distinte e di doppi servizi igienici.
- 13.5** La superficie minima dei locali da adibire allo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento – con esclusione dei locali accessori (ingressi, servizi igienici, ripostigli, sale di attesa) - è così determinata:
- a) Esercizi di barbiere, parrucchiere/a per uomo/donna, acconciatore:  
superficie di almeno mq. 4 per ogni posto di lavoro, con un minimo di mq. 15 per il primo posto.  
Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.
- b) Prestazioni semplici di pedicure estetico svolto presso gli esercizi di cui alla precedente lett. a):  
settore attrezzato di superficie mq. 6.
- 13.6** La superficie minima dei locali adibiti all'attività di estetista, esercitata in ambiente esclusivo ed autonomo, è di mq. 35 (trentacinque).
- 13.7** In ogni caso l'attività di estetista dovrà essere svolta in locali dotati di:
- a) una sala di ricevimento-attesa;
- b) 1 servizio igienico (WC + anti) per il pubblico adiacente alla sala di cui sopra;
- c) box distinti per attività, con superficie minima di mq. 6 cadauno, di cui almeno uno dotato di doccia;
- d) locale doccia con antispogliatoio, ad uso esclusivo del personale;
- e) servizio igienico (WC + anti), ad uso esclusivo del personale, se la superficie complessiva dei locali sede dell'attività è superiore a mq. 70.
- 13.8** L'esercizio congiunto delle attività di estetista e parrucchiere, barbiere o acconciatore deve avvenire in locali distinti ed aventi le superfici minime previste per le singole attività.
- 13.9** Nel caso di cui al precedente punto 13.8, è consentito l'utilizzo di un'unica sala di attesa, con relativo servizio igienico, purché distinta dalle sale di lavoro.
- 13.10** L'attività di estetista esercitata presso le rivendite di prodotti cosmetici - ai sensi dell'art.7 comma 20, della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - dovrà essere svolta in locali separati, le cui superfici minime dovranno essere conformi ai precedenti punti 13.6 e 13.7 del presente articolo.
- 13.11** Qualora l'esercizio dell'attività prevista dal precedente punto 13.10 sia limitato a prestazioni semplici di manicure e pedicure, la superficie minima del locale sede dell'attività non potrà essere inferiore a mq. 9 (nove).



#### **ARTICOLO 14**

##### **Attività svolta nel domicilio dell'esercente – Requisiti igienico-sanitari**

- 14.1** Le attività oggetto del presente regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa ed i requisiti igienico-sanitari prescritti dalle suenunciate disposizioni regolamentari per ciascuna delle attività.

#### **CAPO IV – ORARI, TARIFFE, OBBLIGHI PARTICOLARI**

#### **ARTICOLO 15**

##### **Orario giornaliero delle attività**

- 15.1** E' fatto obbligo della esposizione, visibile dall'esterno, del cartello che riporta gli orari dell'esercizio e le eventuali giornate di chiusura settimanali.
- 15.2** E' consentita la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, oltre l'orario di apertura, solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
- 15.3** L'esercente ha facoltà di effettuare una chiusura infrasettimanale dell'attività.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Tariffe**

- 16.1** Le tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Esposizione del titolo di qualifica professionale ed esibizione della D.I.A.**

- 17.1** E' fatto obbligo di esporre all'interno dell'esercizio il titolo attestante il possesso della qualifica professionale del titolare o del direttore d'azienda, nonché di esibire copia della D.I.A., con gli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune o di precedente autorizzazione comunale agli organi di vigilanza.
- 17.2** Coloro che, ai sensi del presente regolamento, esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia del titolo attestante il possesso della qualifica professionale e copia della D.I.A., con gli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune o di precedente autorizzazione comunale, ed esibirle agli organi di vigilanza.



## **CAPO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **ARTICOLO 18**

#### **Attività di truccatore visagista**

- 18.1** L'attività di truccatore visagista è subordinata al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a)** aver conseguito il diploma di estetista;
  - b)** aver frequentato, con esito favorevole, un corso triennale regionale o comunque riconosciuto da qualsiasi Regione italiana;
  - c)** essere dipendente da almeno 24 mesi di impresa artigiana specializzata nel settore della moda, dello spettacolo o dell'estetica;
  - d)** essere dipendente da almeno 24 mesi di azienda pubblica o privata, specializzata nel settore della moda, dello spettacolo o dell'estetica.

### **ARTICOLO 19**

#### **Operazioni di tatuaggio e piercing**

- 19.1** L'esercizio delle attività per l'operazione di tatuaggio e piercing deve essere svolto nel rispetto delle linee guida di cui alla Circolare del Ministro della Salute n° 2.9/156 del 05.02.1998 ed è soggetto alla vigilanza da parte del Servizio igiene e sanità pubblica dell'AUSL.
- 19.2** Il tatuaggio e/o il piercing effettuato su persone minorenni è subordinato al consenso scritto di chi esercita la potestà parentale. A tal fine, gli esercenti sono tenuti a conservare, per almeno 3 (tre) anni, la documentazione comprovante il predetto consenso.
- 19.3** I locali destinati alle predette attività devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,70 ed essere dotati di aerazione ed illuminazione naturale secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, in quanto compatibile.
- 19.4** I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone distinte e separate dalla sala di attesa e da garantire:
- a)** l'effettuazione dei trattamenti;
  - b)** la pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti;
  - c)** la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e lo stoccaggio dei materiali d'uso;
  - d)** il deposito della biancheria sporca e dei rifiuti.
- 19.5** La superficie della zona riservata all'effettuazione dei trattamenti non deve essere inferiore a mq. 12.
- 19.6** La zona in cui si effettuano procedure di tatuaggio o piercing e lo spazio destinato alle attività di pulizia, disinfezione e sterilizzazione devono essere dotati di lavandino ad azionamento non manuale.
- 19.7** La superficie delle pareti, fino all'altezza di m.1,50, deve essere liscia, lavabile ed impermeabile; il pavimento deve essere realizzato con materiale compatto, non assorbente e lavabile.



**19.8** Ogni esercizio deve avere almeno un servizio igienico a disposizione anche dei clienti.

## **CAPO VI – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONATORIA**

### **ARTICOLO 20**

#### **Controlli**

- 20.1** L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza del presente regolamento è effettuata dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. appartenenti al Corpo della Polizia Municipale ed alle FF.OO.
- 20.2** Nell'esercizio del potere di controllo e vigilanza, gli Ufficiali ed Agenti di P.G. possono accedere nei locali in cui vengono svolte le attività di cui al presente regolamento, ivi compresi i locali ubicati nella sede domiciliare dell'esercente.

### **ARTICOLO 21**

#### **Sanzioni**

**21.1** Salvi i casi di responsabilità penale, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nella Sezione I, Capo I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**21.2** Le somme relative ad infrazioni, non determinate da altre norme di legge, sono stabilite come segue:

- a) per attività svolta in forma ambulante, da euro 180,00 a euro 500,00;
- b) per attività svolta senza la presentazione della prescritta D.I.A. o precedente autorizzazione comunale, da euro 180,00 a euro 500,00.

Se trattasi di esercizio abusivo di attività di acconciatore o di estetista, si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dall'art. 5 della Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 26 e dagli artt. 12, 2° comma, della Legge n. 1/1990 e 9 della Legge Regionale 13 dicembre 2001, n. 33;

- c) per attività svolta senza che il titolare, oppure uno dei soci, in caso di società, sia in possesso della prevista qualifica professionale, da euro 180,00 a euro 500,00.

In caso di esercizio di attività di estetista in difetto dei prescritti requisiti professionali, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 12, 1° comma, della Legge n. 1/1990 e 9 della Legge Regionale 13 dicembre 2001, n. 33;

- d) per trasferimento dell'attività o ampliamento dell'attività svolta senza la presentazione della prescritta D.I.A. o precedente autorizzazione comunale, da euro 150,00 a euro 450,00;
- e) per omessa esposizione della prescritta D.I.A. , con gli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune o di precedente autorizzazione comunale, da euro 25,00 a euro 150,00;
- f) per omessa esposizione del cartello orari ed eventuali turni di chiusura, da euro 25,00 a euro 150,00;
- g) per omessa esposizione del titolo attestante il possesso della qualifica, da euro 25,00 a euro 150,00;



- h) per omessa esposizione della tabella relativa alle tariffe da euro 25,00 a euro 150,00;
  - i) per omessa comunicazione di cessata attività all'Autorità Comunale competente, da euro 180,00 a euro 500,00;
  - j) per mancata osservanza degli orari e degli eventuali turni di chiusura, da euro 50,00 a euro 300,00;
  - k) per ogni altra violazione delle presenti norme regolamentari, da euro 25,00 a euro 150,00.
- 21.3** L'amministrazione può determinare la sospensione dell'attività da 1 a 15 giorni, in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente regolamento nell'arco dell'anno solare. In tal caso, la sospensione è disposta con provvedimento dirigenziale, previa osservanza delle forme procedurali di cui ai precedenti artt. 11.3 e 11.4.
- 21.4** Non è consentito il pagamento della sanzione pecuniaria nelle mani dell'agente accertatore.
- 21.5** La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
- 21.6** La data del primo aggiornamento delle sanzioni nei termini di cui al precedente comma 21.5 è stabilita al 31.01.2010.

## **ARTICOLO 22**

### **Ordinanza di cessazione dell'attività**

- 22.1** E' sempre disposta – con ordinanza dirigenziale – la cessazione dell'attività nei seguenti casi:
- a) mancanza della prescritta D.I.A.;
  - b) mancanza del titolo professionale;
  - c) sopravvenuta revoca degli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività;
  - d) mancanza dei prescritti requisiti sanitari, anche in caso di sopravvenute modifiche strutturali dei locali sede dell'attività.
- 22.2** Fatti salvi i casi di comprovata urgenza, determinati dall'esigenza di tutelare l'incolumità e la salute pubblica, l'ordinanza dirigenziale di cessazione dell'attività è emessa previa osservanza degli artt. 11.3 e 11.4 del presente regolamento.



## **CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ARTICOLO 23**

#### **Norme transitorie**

- 23.1** Ai procedimenti autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le norme regolamentari più favorevoli al richiedente.
- 23.2** Le imprese già autorizzate a svolgere l'attività di parrucchiere solo per uomo o solo per donna possono esercitare l'attività nei confronti sia dell'uomo che della donna, purché in possesso dei relativi requisiti professionali previsti dalla Legge n. 1142/70 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

### **ARTICOLO 24**

#### **Norme abrogatorie**

- 24.1** Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione normativa regolamentare con esso confliggente o incompatibile e, in particolare, il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 –V del 25.06.2004.

### **ARTICOLO 25**

#### **Entrata in vigore**

- 25.1** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di affissione all'Albo Pretorio e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo: <http://www.comune.terracina.lt.it/> - sezione il Comune – voce Regolamenti.



## **S O M M A R I O**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	pag. 2
Art. 2 – Modalità di svolgimento delle attività .....	pag. 3
Art. 3 – Forme di esercizio .....	pag. 3
Art. 4 – Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) .....	pag. 4

### **CAPO II – PROCEDIMENTO DELLA D.I.A. E DI AUTOTUTELA**

Art. 5 – Forma e contenuto della D.I.A. ....	pag. 5
Art. 6 – Inizio dell'attività .....	pag. 6
Art. 7 – Subingresso .....	pag. 6
Art. 8 – Sospensione dell'attività .....	pag. 6
Art. 9 – Variazioni oggettive.....	pag. 7
Art. 10 – Cessazione dell'attività .....	pag. 7
Art. 11 – Revoca degli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività. ....	pag. 7
Art. 12 – Ricorsi .....	pag. 8

### **CAPO III – CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

Art. 13 – Requisiti igienico-sanitari .....	pag. 8
Art. 14 – Attività svolta nel domicilio dell' esercente – Requisiti igienico-sanitari .....	pag.10

### **CAPO IV – ORARI, TARIFFE, OBBLIGHI PARTICOLARI**

Art. 15 – Orario giornaliero delle attività .....	pag. 10
Art. 16 – Tariffe .....	pag. 10
Art. 17 – Esposizione del titolo di qualifica professionale ed esibizione della D.I.A. ....	pag. 10

### **CAPO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Art. 18 – Attività di truccatore visagista .....	pag. 11
Art. 19 – Operazioni di tatuaggio e piercing .....	pag. 11

### **CAPO VI – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONATORIA**

Art. 20 – Controlli .....	pag. 12
Art. 21 – Sanzioni .....	pag. 12
Art. 22 – Ordinanza di cessazione dell'attività .....	pag. 13

### **CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 23 – Norme transitorie .....	pag. 14
Art. 24 – Norme abrogatorie .....	pag. 14
Art. 25 – Entrata in vigore .....	pag. 14